

CONTRATTO
“D&O”

RC Amministratori, Sindaci, Dirigenti

Stipulata tra:

CONSIP S.p.A.

Via Isonzo, 19 e - 00198 Roma

P. Iva 05359681003

e

XL INSURANCE COMPANY SE

Corso Como, 17 – 20154 Milano

P. Iva 12525420159

Effetto: dalle ore 24.00 del 30/06/2023

Cessazione: alle ore 24.00 del 30/06/2026

Scadenza anniversaria: al 30/06 di ogni anno

Premio lordo annuale: € 72.332,00

Indice

DEFINIZIONI

Sezione 1 – Condizioni Generali di Assicurazione

- Art. 1 - Prova del contratto
- Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 3 – Variazione del rischio
- Art. 4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 5 – Clausola di recesso per aggravamento del rischio
- Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 7 - Durata del contratto
- Art. 8 – Recesso per sinistro
- Art. 9 - Oneri fiscali
- Art. 10 - Foro competente
- Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
- Art. 12 - Coassicurazione e delega
- Art. 13 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 14 – Legittimazione
- Art. 15 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
- Art. 16 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art. 17 – Reclami
- Art. 18 – Legge applicabile
- Art. 19 – Clausola intermediari
- Art. 20 – Trattamento dei dati
- Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 22 - Misure Restrittive-Sanctions Limitations Exclusion Clause
- Art. 23 – Disciplina dell’appalto
- Art. 24 – Garanzia definitiva
- Art. 25 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
- Art. 26 – Subappalto
- Art. 27 – Incompatibilità

Sezione 2 – Norme che regolano l’assicurazione D&O

- Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
- Art. 2 - Estensioni
- Art. 3 - Massimali
- Art. 4- Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 5 – Validità temporale (CLAIMS MADE)
- Art. 6 – Periodo di osservazione
- Art. 7 – Estensione territoriale
- Art. 8 – Variazione del rischio durante il periodo assicurativo
- Art. 9 – Surrogazione e cooperazione

Sezione 3 – Norme che regolano la Gestione dei sinistri

- Art. 1 – Comunicazione e notifica di sinistro
- Art. 2 – Circostanze che possono dare origine ad una richiesta di risarcimento
- Art. 3 – Richieste di risarcimento collegate
- Art. 4 – Conduzione della difesa
- Art. 5 – Pagamento delle spese di difesa
- Art. 6 – Consenso dell’Assicuratore



Art. 7 – Ripartizione del danno

Art. 7 – Estensione Corte dei Conti

Dichiarazione

FRONTESPIZIO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Annualità assicurativa / Periodo di assicurazione annuo:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Assicuratore	L'Impresa assicuratrice
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Amministratore, Sindaco E Dirigente	Membro degli organi collegiali e/o controllo (ivi compresi: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il Controllo sulla Gestione, Amministratore Unico) Membro dell'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Direttore generale (o soggetto facente funzione) ex art. 2396 c.c., Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998, Compliance Officer, Datore di Lavoro, Dirigente nonché i soggetti che ricoprono nella Contraente analoghi ruoli secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione e gli amministratori di fatto.
Amministratore Esterno	Qualsiasi persona fisica che sia stata, sia o durante il Periodo assicurativo diverrà, su specifica richiesta della Contraente, un Amministratore, trustee, amministratore di fatto o carica equivalente di un Ente esterno.
Agente Inquinante	Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche, amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo e rifiuti. Per "rifiuti" si intendono a titolo esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare
Attività	Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
Atto Illecito	I. Con riferimento alle persone assicurate:

	<p>(a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da una Persona assicurata nell'esercizio delle funzioni indicate nella definizione di Persona assicurata; qualsiasi contestazione- anche dolose - nei confronti di un soggetto del quale risponde, in ragione del proprio operato in detta qualità.</p> <p>(b) la presente definizione di Atto illecito comprende qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione che costituisca violazione di o sia comunque connesso in qualunque parte del mondo, ivi comprese le violazioni connesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al comitato di controllo interno; - alla riconciliazione con i principi contabili; - ai divieti ed alle prescrizioni in tema di conflitti di interesse; - alle procedure di denuncia delle irregolarità. <p>(c) la definizione di Atto illecito comprende qualsiasi Atto illecito relativo ai rapporti di lavoro, con personale subordinato e parasubordinato.</p> <p>II. con riferimento alla Contraente:</p> <p>qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto dalla Contraente, ma esclusivamente in relazione ad una Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari.</p> <p>III. Con riferimento ai legali interni:</p> <p>a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un legale interno nell'esercizio delle proprie funzioni presso la Contraente, ma solo in ragione del proprio operato in detta qualità;</p> <p>b) in ogni caso la presente definizione di Atto illecito non comprenderà qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un legale interno nell'esercizio delle proprie funzioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sia in alcun modo collegato al rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il legale interno e la Contraente; - non sia stato eseguito in nome e per conto della Contraente previa specifica richiesta della Contraente stessa; o che - sia stato eseguito dal Legale interno per conto di altri dietro pagamento di onorario
--	--

	Si precisa che, a parziale deroga dell'art. 1900 cc, la presente copertura opera anche con riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave, ove non in contrasto con disposizioni di legge.
Atto illecito relativo al rapporto di lavoro	<p>A) Qualsiasi effettivo o contestato licenziamento ingiustificato, illegittimo, discriminatorio o ingiurioso; illegittima mancata assunzione o promozione; illegittima privazione di opportunità di carriera; illegittimo demansionamento; illegittima imposizione di sanzioni o provvedimenti disciplinari; rifiuto di fornire accurate referenze lavorative; negligente valutazione del dipendente; molestia sessuale, razziale, o relativa ad una condizione di disabilità, ivi compresa la pretesa violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di tutelare la personalità morale dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2087 del codice civile; atto discriminatorio, ivi compresa ogni discriminazione fondata su: età, sesso, razza, colore, lingua, religione, nazionalità di origine, attività sindacale, stato di gravidanza, orientamenti e/o preferenze sessuali, condizione di handicap e/o disabilità del dipendente; atto di ritorsione o rappresaglia; mancata predisposizione di procedure per la prevenzione e repressione delle predette condotte.</p> <p>B) Qualsiasi altra condotta che possa legittimare una Richiesta di risarcimento fondata sulla pretesa violazione della normativa posta a tutela del lavoratore, ivi comprese le condotte considerate dalle Direttive Europee 2000/78/CE (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e 2000/43/CE (che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, a condizione che tali condotte si riferiscano a rapporti di lavoro con la Contraente</p> <p>C) Qualsiasi azione per condotta antisindacale.</p>
Autorità	Qualsiasi autorità civile, amministrativa, o giudiziaria competente a compiere determinati atti od emettere particolari provvedimenti.
Broker	L'intermediario assicurativo regolarmente iscritto alla sezione B del R.U.I., ai sensi del D.Lgs. 209/2005, e incaricato da CONSIP S.p.A. per la gestione del contratto.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione ovvero Consip Spa che agisce nell'interesse proprio, nonché di tutti i soggetti per i quali la stessa ha l'obbligo o la facoltà di erogare le prestazioni oggetto della presente Assicurazione.
Data di continuità	La data antecedente alla quale le controversie pendenti o circostanze note sono escluse dalla Polizza.
Ente Esterno	Qualsiasi ente che:

	<ul style="list-style-type: none"> • non sia registrato, non abbia sede legale e non abbia alcuno strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato all'interno degli Stati Uniti d'America; non sia soggetto, né abbia emesso strumenti finanziari soggetti, alla registrazione o dichiarazione; non sia tenuto alla presentazione di rendiconti finanziari o relazioni; • non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un asset manager, un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di private equity, una società di consulenza o di gestione degli investimenti, né un intermediario finanziario o similare. <p><u>Resta inteso che saranno in ogni caso considerati Enti esterni gli enti appositamente elencati come Appendice allegata alla presente polizza.</u></p>
Evento Critico nei Rapporti con l'Autorità di Vigilanza	<p>Qualora l'assicurato sia soggetto a vigilanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'ispezione, anche a sorpresa, presso gli uffici della Contraente avviata durante il Periodo assicurativo da un'autorità di vigilanza (quali ad es.: Consob o Banca d'Italia) che comporti la produzione, la copia, l'esame o la confisca di documenti o l'audizione degli Assicurati; - la pubblica notizia di quanto sopra; - il ricevimento da parte dell'Assicurato, durante il Periodo assicurativo di una formale richiesta da parte di un'autorità di vigilanza che comporti l'obbligo per l'Assicurato di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale autorità di vigilanza
Franchigia	L'importo prestabilito di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato.
Frontespizio	Il frontespizio allegato al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
Indagine	<p>Qualsiasi indagine ufficiale, esame, investigazione o altro procedimento amministrativo relativo all'attività della Contraente, di una Persona Assicurata nella sua qualità di Persona Assicurata della Contraente:</p> <p>(i) promosso da una autorità, dal momento in cui una Persona Assicurata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ha l'obbligo giuridico di partecipare in ragione del proprio ruolo, di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad un'audizione presso tale Autorità; b. è identificata per iscritto dall'Autorità come il soggetto passivo di tale indagine o esame.

	<p>(ii) dal momento in cui una Persona Assicurata riceve la notifica di un subpoena.</p> <p>Un'Indagine si considera avviata nel momento in cui una Persona Assicurata viene per la prima volta identificata, o riceve una notifica, o viene formalmente invitata a partecipare.</p>
Operazione	<p>Uno qualunque tra i seguenti eventi:</p> <p>(i) il Contraente si fonde con, viene incorporato da o vende tutti o la maggioranza dei propri beni a qualsiasi altra persona o ente o gruppo di persone e/o enti agenti in concerto tra loro; oppure</p> <p>(ii) qualsiasi persona fisica o ente (diverso da una Controllata), individualmente o insieme con qualsiasi altra persona fisica o ente, acquisisce la titolarità dell'esercizio di più del 50% (cinquanta per cento) dei diritti di voto nell'assemblea del Contraente o altrimenti acquisisce il controllo della nomina della maggioranza dei membri dell'organo di gestione del Contraente; oppure</p> <p>(iii) il Contraente viene messo in liquidazione, fallisce, viene dichiarato insolvente o viene ammesso a qualsiasi procedura concorsuale.</p>
Perdita Pecuniaria	<p>I danni patrimoniali e le spese legali che qualsiasi Assicurato sia condannato a pagare a terzi in conseguenza di una sentenza, nonché le somme concordate, a titolo di risarcimento, in una transazione raggiunta con il previo accordo scritto dell'Assicuratore, che non potrà essere irragionevolmente negato, in relazione ad una Richiesta di Risarcimento coperta dalla presente polizza.</p> <p>La definizione di "Perdita pecuniaria" comprende quanto indennizzato dall'Assicuratore in forza di tutte le Garanzie ed Estensioni di cui alla presente polizza.</p> <p>Con esclusivo riferimento agli Assicurati la definizione di Perdita pecuniaria comprende altresì le Spese di Indagine.</p> <p>In ogni caso, la definizione di "Perdita pecuniaria" non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la retribuzione o i <i>benefits</i> relativi al rapporto di lavoro di qualsiasi assicurato; - le multe, le ammende, i danni punitivi, aggravati o esemplari; - le imposte, le tasse e gli altri obblighi fiscali o contributivi imposti da enti pubblici aventi potestà normativa.
Periodo Assicurativo/ Durata dell'assicurazione	<p>Il periodo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto indicati all'art. 7 "Durata del contratto".</p>

Periodo di Osservazione	Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo Assicurativo nel quale può essere notificata all'Assicuratore una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo per un Atto illecito occorso prima della scadenza del Periodo Assicurativo purché il premio addizionale richiesto dall'Assicuratore sia integralmente corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza della polizza.
Persona Assicurata	<p>Qualsiasi persona fisica che è stata, è o, durante il Periodo Assicurativo, diverrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Amministratore o un Dirigente, come descritto nella suddetta definizione di "Amministratore, Sindaco e Dirigente", (ii) Legale interno: qualsiasi persona fisica abilitata alla professione legale che ricopra nella Contraente o abbia ricoperto al tempo della commissione di un atto illecito il ruolo di legale interno, (iii) un dipendente della Contraente: <ul style="list-style-type: none"> (a) ove svolga funzioni di gestione o di supervisione nella Contraente; (b) con riguardo ad una Richiesta di risarcimento che adduca un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro; oppure (c) ove sia convenuto in giudizio insieme con un Amministratore della Contraente in relazione ad una Richiesta di risarcimento nella quale si afferma che il dipendente ha concorso nella commissione di un Atto illecito; oppure (d) nel caso in cui sia stato designato quale responsabile della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; oppure (e) nel caso in cui sia stato designato quale responsabile della privacy ai sensi del d.lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni; oppure (f) nel caso sia stato designato quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del d. lgs 163/2006; (g) nel caso sia stato designato quale responsabile dell'attività di contrasto e prevenzione del riciclaggio di cui all'art. 41 D. Lgs. 231/2007; (h) nel caso sia stato designato quale membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001: (i) nel caso sia stato designato quale Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell'art. 39 del GDPR; (iv) un Amministratore di Ente esterno;

	<p>(v) il coniuge o il convivente legalmente riconosciuto di una Persona assicurata per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa ad un Atto illecito di detta Persona assicurata;</p> <p>(vi) gli eredi, il tutore o il curatore di una Persona assicurata deceduta, interdetta, inabilitata, insolvente o fallita, per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa ad un Atto illecito di detta Persona assicurata.</p> <p>La definizione di Persona assicurata comprende altresì qualsiasi persona fisica nominata quale Amministratore nei requisiti di quotazione o in qualsiasi prospetto informativo pubblicato dalla Contraente.</p>
Persona assicurata cessata dalla carica	Qualsiasi Persona Assicurata che - per qualsiasi ragione diversa da un'Operazione - cessa, rinuncia volontariamente o per pensionamento al proprio incarico nella Contraente durante il Periodo assicurativo e successivamente non assume alcun altro incarico quale Amministratore, Dirigente o dipendente in alcuna controllata.
Polizza:	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore prima o durante il Periodo assicurativo, e l'intero ammontare annuale di ogni premio aggiuntivo dovuto, fatta eccezione per il premio relativo al Periodo di Osservazione per la Denuncia del Sinistro.
Richiesta di risarcimento	<p>(i) Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o risarcimento arbitrale, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un Assicurato per uno specifico Atto illecito.</p> <p>(ii) Qualsiasi procedimento penale o indagine promossa nei confronti di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito specificamente contestato a tale Persona assicurata.</p> <p>La definizione di Richiesta di risarcimento comprende altresì le Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari nonché le richieste di risarcimento presentate nei confronti di una Persona assicurata da parte della Contraente oppure da parte di un'azionista della Contraente - sia per conto proprio, sia per conto della Contraente - le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale Persona assicurata ha cagionato un danno alla Contraente o ai suoi azionisti.</p>
Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari	Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, fatta eccezione per i procedimenti amministrativi e per le Indagini della Contraente, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un Assicurato e fondata sulla pretesa violazione di norme di legge o regolamentari che disciplinano gli strumenti finanziari emessi dalla Contraente, l'acquisto, la vendita, l'offerta di

	<p>tali strumenti finanziari, ovvero la relativa attività di sollecitazione, a condizione che sia stata promossa:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) da qualsiasi persona o ente in relazione all'acquisto, la vendita, l'offerta di strumenti finanziari emessi dalla Contraente o alla relativa attività di sollecitazione; oppure (b) dal titolare di strumenti finanziari emessi dalla Contraente in relazione a questioni attinenti a detta titolarità; (c) dal titolare di strumenti finanziari emessi dalla Contraente, per conto della stessa. <p>La presente definizione di Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari non comprende le Richieste di risarcimento fondate sulla responsabilità da prospetto informativo né le Richieste di risarcimento avanzate da un dipendente o da un Amministratore della Contraente basate sulla perdita o sul mancato ottenimento di vantaggi o benefici relativi a qualsiasi strumento finanziario, ivi compresi warrants e opzioni.</p>
Richiesta di risarcimento USA	Qualsiasi Richiesta di risarcimento promossa o continuata nelle giurisdizioni degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), nonché di qualsiasi Richiesta di risarcimento che sia basata sulle leggi degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), ovunque promossa.
Società	L'impresa assicuratrice identificata nei documenti di polizza.
Spese Di Difesa	<p>Le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti, previa comunicazione all'Assicuratore, per indagini, transazioni, difese ed appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, purché non incorsi in tempo antecedente rispetto alla Richiesta di risarcimento.</p> <p>La definizione di Spese di difesa comprende altresì le spese sostenute, su richiesta del difensore nominato e previo consenso scritto dell'Assicuratore, per lo svolgimento di perizie nel corso dell'istruttoria relativa ad una Richiesta di risarcimento in garanzia.</p>
Spese per la partecipazione all'indagine	Spese, diritti ed onorari (fatta eccezione per la remunerazione delle Persone assicurate, per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alla Contraente), sostenuti con il previo consenso scritto dell'Assicuratore da parte o per conto di una Persona assicurata in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un'Indagine.
Spese per mitigare il danno alla reputazione	Le spese sostenute per la consulenza di un professionista esterno che presti supporto alla Persona Assicurata, in caso di Richiesta di Risarcimento in

	garanzia, al fine di ristabilirne la reputazione o alleviare l'impatto negativo di tale Richiesta di Risarcimento su di essa
Terzi	E' considerato Terzo qualunque Socio od Azionista della Contraente, salvo il caso in cui lo stesso abbia deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o circostanze che sono all'origine della Richiesta di Risarcimento. E' altresì considerato Terzo qualunque Assicurato che fosse oggetto di un'azione di responsabilità.

Sezione 1 – Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla Coassicurazione.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 5 – Clausola di recesso per aggravamento del rischio

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.

3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 15 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;

i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comparto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
- c) L'assicurazione conserva la propria validità anche durante l'eventuale periodo di attesa dell'esito della verifica della regolarità contributiva (DURC) necessaria e preventiva all'effettuazione di ogni pagamento. Nel caso di rilevata irregolarità del DURC si procederà ad inoltrare proposta di intervento sostitutivo agli enti previdenziali e l'eventuale pagamento effettuato nei loro confronti sarà considerato come effettuato nei confronti della stessa Compagnia Assicuratrice

Art. 7 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2023 alle ore 24.00 del 30.06.2026 con frazionamento annuale.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 30.06.2026.

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere all'Assicuratore una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l'Assicuratore, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.



Il presente contratto prevede la facoltà bilaterale di recesso anticipato ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 270 giorni dalla relativa scadenza annuale.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Non applicabile al presente contratto

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è devoluta alla giurisdizione italiana e competente è il Foro ove ha sede la Contraente

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 12 - Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Contraente/Broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 13 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

A) In caso di sinistro coperto da una o più polizze, le condizioni previste nella presente polizza, opereranno solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime.

Pertanto, in caso di sinistro non coperto, o di mancanza di operatività totale o parziale – per qualsiasi motivo – di preesistenti coperture, le condizioni previste nella presente polizza troveranno esclusiva ed immediata applicazione, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

B) Nel caso in cui una richiesta di risarcimento possa trovare copertura anche su precedenti polizze, la Compagnia, fermo l'obbligo delle persone assicurate, di effettuare denuncia a tutti gli assicuratori e fermo il diritto della compagnia alla rivalsa nei confronti dell'altro assicuratore nella misura prevista dalla legge, assumerà in carico il sinistro come se l'altra copertura non esistesse.

Garanzia per l'Amministratore Esterno



Con riferimento agli Atti illeciti commessi in seno ad un Ente esterno, la presente polizza opererà in favore delle Persone assicurate soltanto ove l'Ente esterno non sia in grado di tenere indenni tali Persone assicurate.

Art. 14 – Legittimazione

Il Contraente agisce ed ha agito in nome e per conto di tutti gli Assicurati - essendone all'uopo debitamente autorizzato - nella gestione di ogni fase della stipulazione e dell'esecuzione del presente contratto di assicurazione.

Art. 15 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Con periodicità trimestrale, l'Assicuratore si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, entro 60 giorni dal termine del trimestre e dell'annualità, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi di polizza, sia in via aggregata che disaggregata.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

L'Assicuratore si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30 giorni da quando il Contraente ne ha formalmente fatto richiesta.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 16 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezione fatta per la cessazione anticipata del contratto, che dovrà essere trasmessa direttamente alla parte interessata, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata (consegnata anche a mano) o altro mezzo (PEC, telefax o simili, inclusa posta elettronica) indirizzata all'Assicuratore oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, qualora presente.

Analoga procedura adotta l'Assicuratore nei confronti del Contraente.

Art. 17 - Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Assicuratore possono comunque essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Responsabile Ufficio Reclami

Corso Como 17, (20154) Milano

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): xlinsurance@legalmail.it

Art. 18 – Legge applicabile

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non espressamente disciplinato in via negoziale.

Art. 19 – Clausola intermediari

Si conviene tra le Parti che qualora la Contraente affidi, durante il periodo di efficacia del presente contratto, l'incarico di gestione ed esecuzione dello stesso ad un Broker, tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, potrà essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker, con effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui sopra, la Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D. Lgs.209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo articolo; l'opera del Broker sarà remunerata direttamente da CONSIP S.p.A., sulla base degli accordi in essere o che interverranno tra la stessa e il Broker.

La Società aggiudicataria si impegna pertanto a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza, commissioni od emolumenti inerenti il presente contratto e alla sua successiva gestione riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi della Legge 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- L'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Contraente, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;
- Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Contraente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente.

Art. 22 - Misure Restrittive-Sanctions Limitations Exclusion Clause

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 23 – Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

Art. 24 – Garanzia definitiva

La Società ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

La Consip ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, la Consip ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

La Consip ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

La Società si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente contratto e,



comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Consip può richiedere alla Società la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Consip consegnerà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti alla Società.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Consip verso la Società e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte della Società all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Consip in ragione delle verifiche di conformità svolte. La Società dovrà inviare per conoscenza alla Consip la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere alla Società e al Garante in caso di errore un'integrazione.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Società si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Consip, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

Art. 25 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Consip. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 26 – Subappalto

La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Art. 27 – Incompatibilità



La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, la Società prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Sezione 2 – Norme che regolano l'assicurazione D&O

Le norme che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione D&O, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne:

1. la Persona assicurata da qualsiasi Perdita pecuniaria che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito compiuto dalle Persone assicurate individualmente o collegialmente durante il Periodo assicurativo o successivamente alla Data di Retroattività fatta eccezione per quella parte della Perdita in relazione alla quale sia applicabile la garanzia di cui al punto seguente.
2. la Contraente da qualsiasi Perdita pecuniaria che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito compiuto dalle Persone assicurate individualmente o collegialmente durante il Periodo assicurativo o successivamente alla Data di Retroattività.
3. l'Amministratore di Ente esterno da qualsiasi Perdita pecuniaria che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Amministratore di Ente esterno per qualsiasi Atto illecito.
4. Sono incluse le somme dovute a titolo di "solidarietà" tra i soggetti assicurati.

Art. 2 - Estensioni

1) Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza

Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque con un sottolimito pari a quello indicato all'art. 3 "Massimali", l'Assicuratore terrà indenne la Persona assicurata dalle spese legali che questa dovrà sostenere, previa comunicazione all'Assicuratore, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento giudiziale emesso durante il Periodo assicurativo il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:

- (a) il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della Persona assicurata;

- (b) l'interdizione della Persona assicurata dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- (c) la restrizione della libertà personale della Persona assicurata;
- (d) l'espulsione della Persona assicurata a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.

Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le spese legali per resistere all'azione proposta da terzi durante il Periodo assicurativo al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza i suddetti provvedimenti.

2) Spese per mitigare il danno alla reputazione

Con un sottolimito pari a quello indicato all'art. 3 "Massimali" e previa verifica di congruità, l'Assicuratore terrà indenne la Persona assicurata dalle Spese per mitigare il danno alla reputazione.

3) Spese di emergenza

Se in considerazione dell'urgenza non risulti possibile ottenere il previo consenso scritto dell'Assicuratore con riguardo alle Spese di difesa riferite a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, l'Assicuratore dovrà approvare retroattivamente tali Spese di difesa, fino ad un ammontare pari a quanto indicato all'art. 3 "Massimali", quanto dovuto a tale titolo in forza dell'Articolo 1917 del codice civile

4) Spese legali di consulenza-diritto federale USA

Il termine Spese di difesa comprende altresì gli onorari, i diritti e le spese legali sostenuti dalla Persona assicurata residente al di fuori degli Stati Uniti d'America per la consulenza legale resa da un avvocato della propria giurisdizione al fine di interpretare ed applicare il parere legale ricevuto da un avvocato americano in risposta ad una Richiesta di risarcimento.

5) Gestione della crisi con l'Autorità di vigilanza

In aggiunta alle Spese per la partecipazione all'Indagine, l'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato, previa verifica di congruità e sino alla concorrenza del sottolimito indicato al successivo art. 3 "Massimali" che costituisce parte del Massimale, dei Costi di gestione della crisi con l'autorità di vigilanza.

6) Richieste di risarcimento inerente a Rapporti di lavoro (a titolo esemplificativo e non limitativo)

La garanzia si intende estesa al pagamento delle perdite pecuniarie degli Assicurati che derivino da una qualsivoglia richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il periodo di durata per gli atti illeciti commessi dagli Assicurati, subordinatamente a termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza

Art. 3 – Massimali

La garanzia è prestata per i seguenti massimali:

- Euro 5.000.000 aggregato per periodo assicurativo annuo
- Euro 1.250.000 per costi di difesa (25% del Massimale)

e con i seguenti sottolimiti

- Costi di gestione della crisi con l'Autorità di Vigilanza Euro 300.000,00
- Spese di difesa per Richieste di risarcimento relative a danno alla persona e/o danno a cose Euro 1.000.000,00
- Spese cautelari o d'urgenza Euro 500.000,00
- Spese per mitigare il danno alla reputazione Euro 500.000,00
- Spese di Emergenza (parte dei costi di difesa) Euro 500.000,00
- Costi difesa per inquinamento Euro 500.000,00

1. Il massimale aggregato rappresenta l'importo complessivo massimo che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare in forza della presente polizza e di tutte le garanzie ed estensioni, indipendentemente dal numero di Sinistri presentati o dai Danni subiti da una Persona Assicurata, nel corso del Periodo Assicurativo annuo.

2. Il massimale si ridurrà o si esaurirà via via che saranno effettuati i pagamenti sotto la voce Costi di difesa o per qualsiasi altro tipo di Danno.

3. I Costi di difesa che l'Assicurato dovrà sostenere per resistere all'azione del danneggiato, sono posti a carico dell'Assicuratore fino alla concorrenza di un quarto del massimale. Tale importo è da intendersi in eccesso al massimale (Art. 1917 C.C.).

4. Non sussiste un massimale separato o aggiuntivo per il Periodo di Osservazione.

5. Le Richieste di risarcimento collegate si considerano avanzate durante il medesimo Periodo assicurativo o durante il medesimo Periodo di osservazione e sono pertanto soggette ad un unico Massimale.

Art. 4- Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia né ad effettuare alcun pagamento in forza di alcuna Garanzia o Estensione per qualsiasi Perdita pecuniaria che sia derivante da, basata su o attribuibile a qualsiasi:

1. Condotte Dolose

- (i) Guadagno, profitto o vantaggio al quale un Assicurato non abbia diritto ai sensi di legge; oppure
- (ii) condotta dolosa penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta o premeditata o altra condotta in violazione intenzionale della legge, dei regolamenti o di altre fonti normative.

La presente esclusione troverà applicazione soltanto qualora tali circostanze siano state accertate in esito a qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o disciplinare o indagine ufficiale, a seguito di sentenza passata in giudicato o a seguito di confessione scritta da parte dell'Assicurato ed in qualsiasi sede, sia essa giudiziale o stragiudiziale.

In ogni caso, l'Assicuratore si impegna ad anticipare le Spese di Difesa, le Spese per la Partecipazione all'Indagine Rappresentanza, le Spese per Mitigare il Danno alla Reputazione, le Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza e le Spese di Emergenza con diritto a richiederne la restituzione in caso di accertamento della responsabilità con sentenza passata in giudicato.



2. Danno alla persone/danno a cose

- (i) lesione all'integrità psicofisica, infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona;

nonché

- (ii) perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d'uso.

La presente esclusione non si applica alle Richieste di risarcimento per danno da stress emotivo dovuto ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro.

3. Conoscenza pregressa e scoperta

(i) Richiesta di risarcimento o circostanza della quale sia già stato dato avviso, anche in via meramente cautelativa, nella vigenza di un'altra polizza di cui la presente polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza abbia comunque fatto seguito nel tempo;

(ii) controversia pendente e antecedente alla Data di continuità, nonché qualsiasi controversia che concerna o derivi dai medesimi fatti, o da fatti sostanzialmente analoghi a quelli che avrebbero potuto essere dedotti in una controversia pendente ed antecedente alla Data di continuità. Ai fini della presente Esclusione, per controversia si intendono, a titolo esemplificativo, i procedimenti civili, penali, arbitrali ed amministrativi, le indagini e le ispezioni ufficiali, nonché ogni altro analogo procedimento.

4. Inquinamento

Reale, presunta, imminente o minacciata emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di Agenti inquinanti o qualsiasi ordine o richiesta di analisi per monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, depurare o neutralizzare Agenti inquinanti.

La presente Esclusione non opera in relazione:

- (i) alle Spese di difesa sostenute per qualsiasi Persona assicurata;
- (ii) alle Richieste di risarcimento presentate nei confronti di una Persona assicurata da parte della Contraente oppure da parte di un azionista della Contraente - sia per conto proprio, sia per conto della Contraente - le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale Persona assicurata ha cagionato un danno alla Contraente o ai suoi azionisti.

5. Richiesta di Risarcimento USA presentata da un Assicurato

Richiesta di risarcimento USA presentata da o per conto:

- della Contraente;
- di un Ente esterno nel quale tale Assicurato svolge o ha svolto il ruolo di Amministratore di Ente esterno
- di una Persona assicurata della Contraente o Ente esterno.

La presente Esclusione non opera in relazione a:

- (i) qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di una Persona assicurata e promossa:
- dagli azionisti per conto della Contraente o dell'Ente esterno a condizione che non sia ravvisabile alcuna iniziativa o volontaria partecipazione di alcun Amministratore, né di alcun Ente esterno;
 - da un'altra Persona assicurata, con esclusivo riguardo ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
 - da un'altra Persona assicurata a titolo di rivalsa o manleva, a condizione che tale Richiesta di risarcimento sia diretta conseguenza di un'altra Richiesta di risarcimento altrimenti coperta dalla presente polizza;
 - da un Amministratore cessato dalla carica o da un ex dipendente della Contraente di un Ente esterno; o
 - da un liquidatore, un curatore, un commissario straordinario (o altra analoga figura) della Contraente o di un Ente esterno, sia per conto proprio, sia per conto della Contraente o Ente esterno;
- (ii) le Spese di difesa sostenute da qualsiasi Persona assicurata.

6. Vantaggi personali

Originate, connesse o conseguenti alla circostanza che le Persone Assicurate abbiano intenzionalmente ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi ai quali le stesse non avevano legalmente diritto.

In ogni caso, l'Assicuratore si impegna ad anticipare le Spese di Difesa, le Spese per la Partecipazione all'Indagine Rappresentanza, le Spese per Mitigare il Danno alla Reputazione, le Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza e le Spese di Emergenza con diritto a richiederne la restituzione in caso di accertamento della responsabilità con sentenza passata in giudicato.

7. Titoli

Se originate, connesse o conseguenti, direttamente od indirettamente, alla registrazione o vendita di ogni titolo, privato o pubblico emesso dalla Società quando della registrazione o vendita di titoli non sia stato dato avviso dal Contraente all'Assicuratore o non sia stato consegnato il relativo "prospetto informativo" per l'adeguata valutazione del rischio con eccezione di tutte le emissioni relative a titoli di risparmio postale. L'Assicuratore può tuttavia convenire di cancellare la suddetta esclusione dopo aver acquisito tutte le informazioni ritenute da loro necessarie al fine di valutare l'aggravamento di rischio. Una clausola aggiuntiva dovrà esser prevista al fine di regolare tale esposizione ed anche un premio addizionale potrà essere richiesto.

8. Responsabilità amministrativa e/ amministrativa contabile

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino da Richiesta di risarcimento conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali, per la parte relativa ad una responsabilità amministrativa e/o amministrativo - contabile

9. Multe ed ammende



Se direttamente originate, connesse o conseguenti, a multe, ammende o sanzioni, omesso o ritardato versamento di imposte, tasse, contributi sociali o contributi a schemi pensionistici, danni punitivi o esemplari o multipli.

Art. 5 – Validità temporale (CLAIMS MADE)

La presente assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per le Richieste di Risarcimento notificate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo Assicurativo, anche se tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere prima della data di stipula della presente Polizza e non siano già noti all'Assicurato (periodo di garanzia retroattiva).

Art. 6 – Periodo di osservazione

1. In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con altra che offra analoga copertura della responsabilità civile degli Amministratori, il Contraente avrà diritto ad un Periodo di osservazione per la denuncia di sinistro automatico e gratuito di 60 (sessanta) giorni e potrà altresì avvalersi, previo pagamento del relativo premio addizionale non rimborsabile, del Periodo di osservazione per la denuncia di sinistro di cui sotto.

2. Nel caso in cui l'Assicuratore o la Contraente risolvessero o non rinnovassero la presente polizza, gli Assicurati avranno diritto ad una estensione della copertura di 60 mesi immediatamente successivi al termine del Periodo assicurativo, ma limitatamente agli Atti illeciti avvenuti prima della data di scadenza del Periodo assicurativo. Tale periodo sarà definito come “Periodo di osservazione”.

3. L'applicazione di tale periodo esteso di notifica è soggetta alla condizione dell'avvenuto pagamento dell'intero ammontare del premio per questa polizza. Il Contraente decade dal diritto di chiedere l'estensione del periodo per la notifica, se l'Assicuratore entro i 30 giorni successivi la data di scadenza del Periodo assicurativo non riceve una richiesta scritta ed entro 60 giorni l'intero pagamento del premio come previsto in seguito:

- 12 mesi con un premio del 50% del premio;
- 24 mesi con un premio del 100% del premio;
- 36 mesi con un premio del 125% del premio;
- 48 mesi con un premio del 150% del premio;
- 60 mesi con un premio del 175% del premio.

Il Contraente non avrà diritto ad alcun periodo di osservazione qualora la presente polizza abbia cessato di produrre effetti, a causa del mancato pagamento del premio.

4. Non è previsto nessun massimale aggiuntivo o separato per il Periodo di Osservazione.

5. In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con altra che offra analoga copertura della responsabilità civile degli Amministratori è accordato un periodo di osservazione estensione per la denuncia del sinistro di 60 mesi (5 anni) senza premio addizionale successivo alla data di mancato rinnovo della polizza per gli Amministratori, Sindaci o Dirigenti che abbiano **cessato** dalle loro funzioni per motivi di pensionamento o cessazione dell'incarico prima della data di mancato rinnovo della presente polizza.



6. Non è ammesso il recesso dal Periodo di osservazione.

Art. 7 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel Mondo intero esclusi USA e Canada.

Art. 8 – Variazione del rischio durante il periodo assicurativo

Se durante il Periodo di assicurazione ha luogo un'Operazione, le Garanzie e le Estensioni di cui alla presente polizza si applicheranno esclusivamente agli Atti illeciti occorsi prima della data di effetto dell'Operazione.

Se durante il Periodo di assicurazione la Contraente, a seguito di una o più offerte di strumenti finanziari, aumenta la propria capitalizzazione sul mercato statunitense, l'Assicuratore non sarà obbligato ad effettuare alcun pagamento in forza delle Garanzie e delle Estensioni di cui alla presente polizza con riguardo ad Atti illeciti della Contraente e delle relative Persone assicurate occorsi successivamente al superamento di detta percentuale e comunque connessi agli strumenti finanziari offerti. Subordinatamente alla ricezione ed accettazione di tutte le informazioni necessarie atte a valutare tale variazione del rischio, entro 90 giorni dalla data di annuncio di tale offerta di strumenti finanziari, l'Assicuratore potrà decidere di coprire tale variazione del rischio con premio addizionale.

Art. 9 – Surrogazione e cooperazione

Nel momento in cui l'Assicuratore effettuerà un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza, si intenderà immediatamente surrogato nei diritti dell'Assicurato nei confronti di eventuali terzi responsabili ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile fino alla concorrenza dell'importo pagato.

Il diritto di rivalsa nei confronti delle Persone assicurate è limitato ai soli casi in cui tali soggetti siano stati dichiarati in via definitiva responsabili di un atto doloso da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.

L'Assicurato dovrà fornire la sua piena assistenza e collaborazione all'Assicuratore, facendo tutto quanto necessario al fine di consentire l'esercizio dei diritti di surrogazione e rivalsa - ivi compresa la firma di documenti che consentano all'Assicuratore di agire in nome dell'Assicurato - ed astenendosi da qualsiasi condotta che possa pregiudicare tali diritti.

Sezione 3 – Norme che regolano la Gestione dei sinistri
--

Art. 1 – Comunicazione e notifica di sinistro

Quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo dovrà essere data comunicazione scritta all'Assicuratore di qualsiasi Richiesta di risarcimento non appena possibile durante il Periodo assicurativo ed in ogni caso non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza del Periodo assicurativo o del Periodo di osservazione.

Art. 2 – Circostanze che possono dare origine ad una richiesta di risarcimento

Nel caso in cui, durante il Periodo assicurativo, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- (c) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
- (d) una stima della Perdita pecuniaria potenziale.

Art. 3 – Richieste di risarcimento collegate

Qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta dopo la data di scadenza del Periodo assicurativo (o del Periodo di osservazione) che tragga origine da o sia basata su qualsiasi fatto dedotto o Atto illecito lamentato in una Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il Periodo assicurativo (o il Periodo di osservazione) comunicate all'Assicuratore in base ai termini ed alle condizioni della presente polizza, sarà considerata come presentata nello stesso momento in cui è stata presentata la prima richiesta di risarcimento o è stata data comunicazione scritta all'Assicuratore della circostanza (ai sensi del precedente Articolo 2)

Art. 4 – Conduzione della difesa

L'Assicurato è obbligato a prestare assistenza all'Assicuratore ed a cooperare nella conduzione della difesa.

L'Assicurato ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi Richiesta di risarcimento contro di lui promossa salvo che l'Assicuratore, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa. Anche qualora l'Assicuratore non decida di assumere il controllo, avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi Richiesta di risarcimento, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'Assicuratore. Analogo diritto avrà l'Assicurato, a spese dell'Assicuratore.



Se la Contraente presenta una Richiesta di risarcimento nei confronti di una Persona assicurata, l'Assicuratore non avrà alcun obbligo di comunicare con alcuna altra Persona assicurata, né con la Contraente, in relazione a tale Richiesta di risarcimento.

Con riguardo a qualsiasi Richiesta di risarcimento diversa da una Richiesta di risarcimento USA presentata nei confronti di una Persona assicurata da o per conto:

- della Contraente;
- di un Ente esterno nel quale tale Persona Assicurata svolge o ha svolto il ruolo di Amministratore di Ente esterno;

l'Assicuratore ha il diritto di difendere la Persona assicurata. La Persona assicurata potrà comunque scegliere il nominativo del difensore previa comunicazione all'Assicuratore.

Art. 5 – Pagamento delle spese di difesa

L'Assicuratore si obbliga a pagare, previa verifica di congruità, le Spese di difesa dietro presentazione di parcelle analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le attività svolte dal difensore.

Il Contraente si obbliga a rimborsare all'Assicuratore qualsiasi somma che questi abbia pagato in forza della presente polizza e che poi dovesse invece risultare non dovuta.

L'Assicuratore inoltre anticiperà le Spese di difesa in garanzia rese necessarie a seguito della Richiesta di risarcimento prima della definizione del giudizio.

Art. 6 – Consenso dell'Assicuratore

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

Soltanto le Richieste di risarcimento in relazione alle quali la difesa è stata condotta in ossequio alle previsioni della presente polizza potranno essere accolte in garanzia.

Art. 7 – Estensione Corte dei Conti

L'Assicuratore rimborserà le spese legali sostenute dall'Assicurato relativamente a giudizi di responsabilità amministrativa – amministrativo-contabile promossi nei confronti di un Assicurato purché il giudizio si concluda:

- con archiviazione in seguito a notifica di un atto d'invito a dedurre e/o eventuale differente atto prodromico;
- con sentenza di assoluzione passata in giudicato.

Art. 8 – Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il massimale o i sottolimiti), le Spese di difesa, i risarcimenti di danni ed i costi e le spese comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di



transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra Assicurati ed Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi.

CONSIP S.p.A.

XL INSURANCE COMPANY SE

Dott.ssa Immacolata Botta

Dott. Alessandro Consiglio

(Responsabile Divisione Amministrazione, (Procuratore Speciale)

Finanza e Controllo)



Immacolata Botta
Consip S.p.A.
19.06.2023 16:56:16
GMT+01:00

Firmato digitalmente da: CONSIGLIO ALESSANDRO
Data: 19/06/2023 18:17:54

Dichiarazione

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Sezione 1 - Art. 4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Sezione 1 - Art. 5 – Clausola di recesso per aggravamento del rischio

Sezione 1 - Art. 4 - - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Sezione 1 - Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Sezione 1 - Art. 7 - Durata del contratto

Sezione 1 - Art. 9 - Foro competente

Sezione 1 - Art. 12 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Sezione 1 – Art. 24 - Garanzia definitiva

Sezione 1 – Art. 25 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Sezione 1 – Art. 26 – Subappalto

Sezione 1 – Art. 27 - Incompatibilità

Sezione 2 - Art. 4- Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sezione 2 - Art. 5 – Validità temporale (CLAIMS MADE)

Sezione 2 - Art. 6 – Periodo di osservazione

Sezione 2 - Art. 8 – Variazione del rischio durante il periodo assicurativo

Sezione 3 - Art. 1 – Comunicazione e notifica di sinistro



CONSIP S.p.A.

XL INSURANCE COMPANY SE

Dott.ssa Immacolata Botta

Dott. Alessandro Consiglio

(Responsabile Divisione Amministrazione, (Procuratore Speciale)

Finanza e Controllo)

Firmato digitalmente da: CONSIGLIO ALESSANDRO
Data: 19/06/2023 18:18:14



Immacolata Botta
Consip S.p.A.
19.06.2023 16:56:16
GMT+01:00

FRONTESPIZIO

(Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione)

Contraente:	Consip Spa Via Isonzo n. 19e 00198 ROMA 05359681003
C.F. P. IVA	

Durata del contratto:	Anni tre dalle ore 24.00 del 30.06.2023 alle ore 24.00 del 30.06.2026
Frazionamento:	Annuale

Rischio assicurato:	(D&O) Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti
----------------------------	---

MASSIMALE:

Euro 5.000.000,00 aggregato per periodo assicurativo annuo
Euro 1.250.000,00 per costi di difesa (25% del massimale) in eccesso

E con i seguenti sottolimiti

Costi di gestione della crisi con l'Autorità di vigilanza	Euro 300.000,00
Spese di difesa per Richieste di risarcimento relative a danno alla persona e/o danno a cose	Euro 1.000.000,00
Spese cautelari o d'urgenza	Euro 500.000,00
Spese per mitigare il danno alla reputazione	Euro 500.000,00
Spese di Emergenza (parte dei costi di difesa)	Euro 500.000,00
Costi difesa per inquinamento	Euro 500.000,00

Retroattività:	illimitata
-----------------------	------------

Data di continuità:	28.02.2010
----------------------------	------------

Franchigia:	nessuna
--------------------	---------

Premio	
Premio annuo imponibile	€ 59.167,28
Imposte	€ 13.164,72
Premio annuo lordo	€ 72.332,00

Offerta tecnica relativa a:	
Numero Gara	3404327
Nome Gara	Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Consip S.p.A. – ID 2565
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	5 (Lotto 5 - "Polizza D&O e RC Amministratori I Rischio")

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	XL INSURANCE COMPANY SE Società costituita in altro Stato Membro UE
Partita IVA	12525420159
Codice Fiscale Impresa	12525420159
Provincia sede registro imprese	MI
Numero iscrizione registro imprese	12525420159
Codice Ditta INAIL	5748054
n. P.A.T.	10950415
Matricola aziendale INPS	4958611664
CCNL applicato	SETTORE IMPRESE ASSICURATRICI (ASSICURAZIONI PRIVATE)
Settore	SETTORE IMPRESE ASSICURATRICI (ASSICURAZIONI PRIVATE)
Indirizzo sede legale	CORSO COMO 17 - MILANO (MI)
Telefono	02859001
Fax	0285900450
PEC Registro Imprese	XLCGARE@LEGALMAIL.IT
Offerta sottoscritta da	CONSIGLIO ALESSANDRO

Scheda di Offerta	
Descrizione	Lotto 5 - offerta tecnico economica
Offerta Tecnica	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
A. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 1 – art. 7 "Durata del contratto" del Capitolato tecnico, con l'aumento dei giorni di preavviso in caso di recesso anticipato	270 giorni
B. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 1 – art. 8 "Recesso in caso di sinistro" del Capitolato tecnico, con l'eliminazione della facoltà	Sì
C. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 2 – art. 3 "Massimali" del Capitolato tecnico, con l'elevazione dei sottolimiti	Costi di gestione della crisi con l'Autorità di Vigilanza Euro 300.000,00 Spese cautelari o d'urgenza Euro 500.000,00 Spese per mitigare il danno alla reputazione Euro 500.000,00 Spese di Emergenza (parte dei costi di difesa) Euro 500.000,00 Costi difesa per inquinamento Euro 500.000,00
D. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 2 – art. 6 "Periodo di osservazione" – par. 3, del Capitolato tecnico, con la riduzione delle percentuali sul pagamento del premio	12 mesi con un premio del 50% del premio, 24 mesi con un premio del 100% del premio, 36 mesi con un premio del 125% del premio, 48 mesi con un premio del 150% del premio, 60 mesi con un premio del 175% del premio
E. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 3 – art. 7 "Estensione Corte dei Conti" del Capitolato tecnico, con l'inserimento della facoltà	Sì

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Offerta economica relativa a:	
Numero Gara	3404327
Nome Gara	Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Consip S.p.A. – ID 2565
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	5 (Lotto 5 - "Polizza D&O e RC Amministratori I Rischio")

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	XL INSURANCE COMPANY SE Società costituita in altro Stato Membro UE
Partita IVA	12525420159
Codice Fiscale Impresa	12525420159
Provincia sede registro imprese	MI
Numero iscrizione registro imprese	12525420159
Codice Ditta INAIL	5748054
n. P.A.T.	10950415
Matricola aziendale INPS	4958611664
CCNL applicato	SETTORE IMPRESE ASSICURATRICI (ASSICURAZIONI PRIVATE)
Settore	SETTORE IMPRESE ASSICURATRICI (ASSICURAZIONI PRIVATE)
Indirizzo sede legale	CORSO COMO 17 - MILANO (MI)
Telefono	02859001
Fax	0285900450
PEC Registro Imprese	XLCGARE@LEGALMAIL.IT
Offerta sottoscritta da	CONSIGLIO ALESSANDRO

Scheda di Offerta	
Descrizione	Lotto 5 - offerta tecnico economica
Offerta Tecnica	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
A. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 1 – art. 7 "Durata del contratto" del Capitolato tecnico, con l'aumento dei giorni di preavviso in caso di recesso anticipato	270 giorni
B. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 1 – art. 8 "Recesso in caso di sinistro" del Capitolato tecnico, con l'eliminazione della facoltà	Sì
C. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 2 – art. 3 "Massimali" del Capitolato tecnico, con l'elevazione dei sottolimiti	Costi di gestione della crisi con l'Autorità di Vigilanza Euro 300.000,00 Spese cautelari o d'urgenza Euro 500.000,00 Spese per mitigare il danno alla reputazione Euro 500.000,00 Spese di Emergenza (parte dei costi di difesa) Euro 500.000,00 Costi difesa per inquinamento Euro 500.000,00
D. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 2 – art. 6 "Periodo di osservazione" – par. 3, del Capitolato tecnico, con la riduzione delle percentuali sul pagamento del premio	12 mesi con un premio del 50% del premio, 24 mesi con un premio del 100% del premio, 36 mesi con un premio del 125% del premio, 48 mesi con un premio del 150% del premio, 60 mesi con un premio del 175% del premio
E. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 3 – art. 7 "Estensione Corte dei Conti" del Capitolato tecnico, con l'inserimento della facoltà	Sì
Offerta Economica	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto (€)	72332,00
Ribasso offerto - Calcolato dal Sistema	0,238611

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



10620000004347447

POLIZZA	DE0632245	REFERTOPLON	223935358	cod. agenzia	C44	cod. rischio	006 1	prod.		friz.	
DITTA OBBLIGATA XL INSURANCE COMPANY SE, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA				POS.	IT000049688						
CORSO COMO 17 20154 MILANO (MI) ITA				C.F.	12525420159						
ENTE GARANTITO CONSIP SPA				POS.	IT000028874						
VIA ISONZO, 19/E 00198 ROMA (RM) ITA											
CAUSALE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A. LOTTO 5 CIG: 9631728164											

IMPORTO DELLA GARANZIA											
€		60.155,86		diconsi euro		Sessantamilacentocinquantacinque/86					
DURATA INIZIALE (AI FINI DEL CALCOLO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO)											
GIORNI		1096		DAL		30/06/2023		AL		30/06/2026	
								rate		val.	
								12		Eu	
Premio di perfezionamento - Bollo e Registro assolti in modo virtuale (Art. 16 L. 29-10-1961 n. 1216) - Esente da IVA Art. 10/2 - D.P.R. 26-10-72 n. 633 e successive modificazioni											
netto		768,73		accessori		85,42		diritti		28,94	
								t.d.		imposte	
								110,39		2	
								totale		993,48	
PROROGHE EVENTUALI Annuali A PARTIRE DAL 30/06/2026											
netto		256,00		accessori		28,45		diritti		9,64	
								t.d.		imposte	
								36,77		2	
								totale		330,86	

Emessa in n. 4 esemplari ad unico effetto in				MILANO				il 09/05/2023			
--	--	--	--	--------	--	--	--	---------------	--	--	--

CONDIZIONI PARTICOLARI
La presente garanzia è prestata ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs. 50/2016. La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., comma 2. La Società pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La presente garanzia è valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

LA DITTA OBBLIGATA (1)	L'ENTE GARANTITO	LA SOCIETÀ Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Rappresentanza Generale per l'Italia
------------------------	------------------	--

DICHIARAZIONE DI SVINCOLO DELL'ENTE GARANTITO	
NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLA PRESENTE.	
(data)	(firma e firma)

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO	
Si dichiara che il premio di € 993,48 è stato incassato il	
LA SOCIETÀ Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Rappresentanza Generale per l'Italia	

(1) Le firme procuratorie sono state apposte in mia presenza e che mi sono preventivamente accertato dell'identità dei firmatari.

L'Agente procuratore

ESEMPLARE VALIDO PER L'ENTE GARANTITO



Polizza fidejussoria per cauzione garanzia di contratto d'appalto pubblico

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros (in seguito denominata Società), domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l'Italia in Roma - Via Crescenzo, 12 - iscritta nell'elenco I IVASS delle imprese d'assicurazione con sede legale in uno stato UE ammesse ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, operante nei rami credito e cauzioni, alle condizioni generali e particolari sotto e retro indicate, presta fidejussione, nell'interesse della DITTA OBBLIGATA e a favore della STAZIONE APPALTANTE (in seguito denominata "ENTE GARANTITO"), quale cauzione dovuta dalla DITTA stessa a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri stabiliti nel contratto d'appalto.

L'importo e la durata della garanzia nonché tutti gli altri estremi contrattuali relativi alla presente Polizza (modalità di aggiudicazione dell'appalto, riferimenti alla nota di comunicazione della STAZIONE APPALTANTE e al contratto d'appalto, descrizione e importo dei lavori aggiudicati, domicilio della DITTA OBBLIGATA e dell'ENTE GARANTITO) sono specificati a tergo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia. Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione della Ditta Obbligata, si costituisce fidejussore nell'interesse della Ditta medesima per le somme che questa fosse tenuta a corrispondere all'Ente Garante in virtù degli obblighi ed oneri stabiliti con il contratto d'appalto precisato nella causale di polizza.

Art. 2 - Notizie sullo stato dei lavori. La Ditta Obbligata riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Ente Garante notizie sullo stato dei lavori.

Art. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio. La Ditta Obbligata, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata dell'appalto e cioè il periodo massimo previsto dal contratto per condurre a termine i lavori e per ottenere l'approvazione definitiva del collaudo delle opere; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio mensile. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale risoluzione del contratto di appalto per fatto dell'Ente Garante, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui la Ditta Obbligata avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi di premio annuo.

In caso di maggior durata e comunque, fino a quando la Ditta Obbligata non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, essa è tenuta al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata di tre mesi o tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garante.

Art. 4 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio. La Ditta Obbligata, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

a) l'originale della polizza rescritta dall'Ente Garante, con annotazione di scatto;

oppure:

b) una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garante che libera la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 3 della dichiarazione, non sarà in alcun caso efficace retroattiva.

oppure:

c) verificandosi le ipotesi di cui all'art. 5 della Legge n. 70 del 1952 (n. 69) sulle diverse ipotesi previste dalla legge, alla consegna del certificato di collaudo e/o dell'attestato di esecuzione dei lavori o con la consegna del certificato di ultimazione dei lavori, con i documenti di cui al testo presentato sotto che l'Ente Garante abbia ritenuto che il collaudo è autoritativo di accettazione.

Art. 5 - Pagamento del risarcimento. Il pagamento delle somme dovute, a tale data, alla presente polizza sarà effettuato dalla Società, entro il termine massimo fissato per il recupero.

meno della metà, in virtù dell'Ente Garante, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta Obbligata.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Fermo restando quanto disposto agli artt. 3 e 4 delle C.G.A., si pattuisce che il termine di 6 mesi di cui all'1. comma dell'art. 1957 c.c. decorre dalla data di approvazione definitiva degli atti di collaudo dei lavori ovvero, in caso di anticipata risoluzione del contratto per fatto o per colpa della Ditta Obbligata, dalla data di approvazione degli atti di collaudo della parte dei lavori eseguiti ovvero nel caso di mancato inizio dei lavori, dalla data del provvedimento formale di risoluzione anticipata del contratto di appalto per fatto o per colpa della Ditta Obbligata.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione. La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.

La Società e surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

L'Ente Garante faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero. Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico della Ditta Obbligata.

Art. 8 - Imposte e tasse. Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente. Tutte le comunicazioni aventi che alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere inviate, esclusivamente, con lettera raccomandata A/R alla sede della sua Rappresentanza generale per l'Italia, all'indirizzo in calce riportato.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziale del luogo dove ha sede l'Ente Garante per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece i rapporti fra la Società e la Ditta Obbligata il Foro competente è quello di Roma.

Art. 10 - Riferimento alle norme di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto dall'opera qui sopra applicano le disposizioni di legge.

POLIZZA FIDEIUSSORIA

ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

Schema tipo 1.2 - Scheda tecnica 1.2.

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

(art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui

al d.m. del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31

Garanzia fideiussoria n.

DE0632245 / 223935358

Garante

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros – Rappresentanza Generale per l'Italia

ROMA - Via CRESCENZIO 12 – 00193- Prov. RM - C.F./P.IVA 13993401002

PEC: atradius.assicurazioni@pec.it

Contraente

XL INSURANCE COMPANY SE, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

MILANO - CORSO COMO 17 - 20154 - Prov. MI - C.F./P.IVA: 12525420159

PEC: xlcgare@legalmail.it

Stazione appaltante e Beneficiario:

Consip S.p.A., via Isonzo 19/E, ROMA

LOTTO 5 CIG: 9631728164

Luogo di esecuzione: MILANO

Costo aggiudicazione (€) 216.996,00 Ribasso 23,9% asta

Somma garantita (€) 60.155,86 % del costo del servizio

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella

garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente Il Garante

Emessa in MILANO copie ad un solo effetto il 09/05/2023

5. Schema tipo 1.2 (d.m. del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31)

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Consip e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della **CONSIP**

S.p.A. (d'ora in poi, **Consip**), nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al

risarcimento dei danni da questa subiti in

conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel Contratto ed

al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso

di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal Contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:



i) delle maggiori somme pagate dalla Consip all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Consip per il completamento dei lavori dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità/Patto di integrità eventualmente presente nei documenti di gara.
L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Consip al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Consip al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Consip.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:



a) 10 % dell'importo massimo del Contratto, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

b) 10 % dell'importo massimo del contratto, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti

il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%,

di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art.

93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è

indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità

a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione,

entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Consip – inviata per conoscenza anche

al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e

rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Consip per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente

o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Consip in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i

suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme

pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). Consip faciliterà le azioni di recupero fornendo

al Garante tutti gli elementi utili in loro possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella

misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre

il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti

d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni

economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte

esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.



Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e Consip, il foro competente è quello di Roma.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente Il Garante

Classificazione del documento: Consip Public



**PATTO DI INTEGRITA' RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A. – ID 2565**

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO	2
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE	3
ART. 4 OBBLIGHI DELLA CONSIP	4
ART. 5 SANZIONI	4
ART. 6 AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE.....	5

PREMESSA

L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e successivamente aggiornato, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

L'ANAC, inoltre, con il parere 11/2014, si è espressa favorevolmente riguardo alla previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione, *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti."*

Infine il presente patto recepisce le raccomandazioni fornite dall'ANAC con le Linee Guida n. 15 del 12 luglio 2019.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente patto di integrità (di seguito, il **"Patto di Integrità"**) stabilisce la reciproca e formale obbligazione – :
 - in fase di partecipazione alla gara, tra:
la Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante nonché Committente (di seguito, anche **"Consip"**) e l'operatore economico partecipante alla procedura di gara (di seguito anche il **"Concorrente"**);
 - e, in fase esecutiva, tra:
la Consip e l'aggiudicatario della procedura di gara in oggetto (di seguito, anche il **"Fornitore"**)a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi, ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento della procedura di gara nonché dell'esecuzione del Contratto.
2. Il Fornitore e Consip si impegnano a rispettare, nonché a far rispettare al rispettivo personale, ai collaboratori e, per quanto riguarda il Fornitore, anche ai subappaltatori/subcontraenti/imprese ausiliarie, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente, informando gli stessi prontamente e puntualmente e vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti di tutti i soggetti individuati nel precedente art. 1, ed è vincolante per Consip e per il Concorrente, nelle rispettive fasi di svolgimento della procedura di gara, per la stipula del presente Contratto (Consip/Concorrente,) e nell'ambito dell'esecuzione del Contratto (Consip/Fornitore).

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE

1. Obblighi del Concorrente.

- a1) il Concorrente s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcere il corretto svolgimento della stessa;
- b1) il Concorrente dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante tutte le fasi della procedura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- c1) il Concorrente si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, di cui sia o venga a conoscenza al momento della partecipazione e durante l'espletamento dell'intera procedura rispetto ai soggetti di Consip di cui al par. 4 delle Linee Guida Anac sopra richiamate, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
- d1) il Concorrente si impegna a far rilasciare all'impresa ausiliaria, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, una dichiarazione di presa visione e accettazione delle clausole del presente Patto di integrità;
- e1) il Concorrente si impegna ad inserire nei contratti di avalimento una clausola che prevede l'impegno dell'ausiliaria a rispettare gli obblighi di cui al Patto di integrità, pena la risoluzione del contratto di avalimento e il conseguente obbligo per il Concorrente medesimo di sostituire l'impresa ausiliaria nel caso di violazione degli impegni assunti nel medesimo Patto di integrità;
- f1) il Concorrente dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.

2. Obblighi del Fornitore.

- a2) Il Fornitore si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, anche riferite alla fase di partecipazione alla procedura di gara, di cui sia o venga a conoscenza durante l'intera fase esecutiva del Contratto rispetto ai soggetti (di Consip) di cui al par. 4 delle Linee Guida Anac sopra richiamate, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
- b2) il Fornitore dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità al fine di agevolare o distorcere la corretta e regolare esecuzione del Contratto;
- c2) il Fornitore dichiara di non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- d2) il Fornitore dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- e2) il Fornitore si impegna a segnalare a Consip e alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque

tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del Contratto;

- f2) il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, a pena di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, con conseguente comunicazione alla Consip dell'avvenuta risoluzione del predetto contratto;
- g2) il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. in relazione degli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di quest'ultima.
3. Il Concorrente e il Fornitore dichiarano, inoltre, di essersi già impegnati al rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità, mediante apposita dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura di gara.
4. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto e accetta che la violazione, comunque accertata da Consip di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA CONSIP

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, Consip si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

ART. 5 SANZIONI

1. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione del Contratto, esclusione dalla procedura di affidamento anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c-bis del D.Lgs. 50/2016, ed eventuale escussione della garanzia provvisoria prestata in favore della Consip, nei casi e nei modi previsti dalla *lex specialis* di gara;
 - b) se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedentemente alla stipula del Contratto, revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
 - c) se la violazione è accertata nella fase di esecuzione risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3.
 - d) La risoluzione può essere altresì esercitata:
 - i. ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p.;
 - ii. nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d2) che precede, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori¹" che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

-

esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Nei casi sopra indicati sub i) e ii) la Stazione Appaltante eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

Resta fermo che, della intervenuta risoluzione del Contratto, la Consip potrà tenerne conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso Consip procederà alla segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.


ART. 6 AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.

La Consip S.p.A.

Potere Firmatario

Nome Firmatario

 Immacolata Botta
Consip S.p.A.
19.06.2023 16:56:16
GMT+01:00

IL FORNITORE

Potere Firmatario

Nome Firmatario

Firmato digitalmente da: CONSIGLIO ALESSANDRO
Data: 19/06/2023 18:18:45

Si precisa che fermo restando quanto previsto a norma del precedente art. 4 "Obblighi di Consip", in termini di obblighi della Consip S.p.a., quest'ultima si è già impegnata al rispetto degli stessi in fase di sottoscrizione della documentazione di gara.

Il presente Patto di integrità viene allegato quale parte integrante del Contratto.